

**Ordinanza n. 007**

**del 16/07/07**

**Deroga all'art. 13, comma 1, della L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. per il conferimento di rifiuti urbani - Art. 31, comma 1, lett. a) della L.R. 83/00 e s.m.i. - Art. 191 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Reiterazione Ordinanza Regionale n. 1 del 16.01.2007 (BURA n. 6 del 2.02.2007.**

**VISTO** il D.Lgs 03.04.2006, n. 152, avente per oggetto: "*Norme in materia ambientale*", art. 191 "*Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi*" e successive modifiche;

**VISTO** l'art. 191, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. che prevede la possibilità, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

**VISTA** la L.R.28/04/00, n. 83 e s.m.i. avente per oggetto: "*Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti*" ed in particolare:

- l'art. 13, comma 1 che prevede che l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani è costituito dal territorio provinciale;
- l'art. 31, comma 1, lett. a) che prevede la competenza del Presidente della Giunta regionale per l'emissione di ordinanze che interessino più territori provinciali;
- l'art. 32, comma 1, ai sensi del quale "*il Presidente della Giunta regionale, anche in deroga alle previsioni dei piani vigenti, emana atti per sopperire a situazioni di necessità ed urgenza in applicazione delle disposizioni e delle procedure di cui all'art. 13 del decreto, .. omissis*";

**RICHIAMATE** le seguenti ordinanze già emesse dal Presidente della Giunta Regionale, al fine di affrontare una situazione di emergenza ambientale creatasi in Provincia di Teramo, riguardante le attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani ed assimilati:

1. Ordinanza n. 3 del 17.07.2006 (B.U.R.A. del 16.08.2006, n. 3) - Adozione;
2. Ordinanza n. 1 del 16.01.2007 (B.U.R.A. del 2.02.2007, n. 6) - 1<sup>a</sup> reiterazione;

**RICHIAMATA** la nota della Direzione Affari della Presidenza, Servizio Legislativo, prot.n. RA/50470 del 11.05.2007 avente per oggetto: "*Decreti ed Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale*";

**EVIDENZIATO** che nella Provincia di Teramo permane ancora una situazione di emergenza, caratterizzata da un'insufficiente disponibilità di impianti di smaltimento e/o recupero, per il conferimento dei rifiuti urbani, per i seguenti motivi:

1. permane l'indisponibilità della discarica "*Salino*", ubicata nel Comune di Tortoreto (TE), a causa di situazioni di inquinamento ambientale dell'area circostante, come rilevato dall'ARTA - Dipartimento Provinciale di Teramo (*con provvedimento del 07.02.2006, è stata sottoposta a sequestro preventivo dall'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, per gli accertamenti del caso*);
2. permane l'indisponibilità della discarica "*Ficcadenti*", ubicata nel Comune di S. Omero (TE);
3. permane l'indisponibilità della discarica "*S. Lucia*", ubicata nel Comune di Atri (TE) per le volumetrie autorizzate di cui alla DF/3 n. 50 dell'11.05.2005;
4. la discarica di servizio all'impianto di compostaggio del CIRSU SpA, ubicata in contrada "*Casette di Grasciano*", nel Comune di Notaresco (TE), può essere utilizzata, in attesa di nuove

disposizioni ed interventi, dai soli Comuni facenti parte del Consorzio (*Bellante, Giulianova, Morro d'Oro, Mosciano S. Angelo, Notaresco e Roseto degli Abruzzi*);

5. non sono ancora disponibili, al momento, nel territorio provinciale di Teramo siti di nuova costruzione e/o ampliamento delle discariche esistenti.

**VISTA** la nota della Società MONTagne TERamane e Ambiente SpA - MO.TE. Ambiente SpA di Teramo, (già CO.R.S.U. - Consorzio comprensoriale per i rifiuti solidi urbani), prot.n. 12726 del 29.06.2007, avente per oggetto: “*Ordinanza Regionale n..001/2007. Scadenza autorizzazione*”, con la quale, in apposita relazione tecnica allegata, si comunicano le iniziative intraprese dai Comuni al fine di incentivare le raccolte differenziate nel proprio territorio;

**VISTA** la nota della Provincia di Teramo prot.n. 12894/DN3 del 5.07.2007, con la quale si comunica l'indisponibilità di siti in grado di garantire lo smaltimento di rifiuti urbani e si esprime il parere tecnico favorevole all'emissione di una ordinanza regionale ed al conferimento di rifiuti urbani, interessanti i Comuni di cui alla successiva tabella, considerata la mancata attivazione delle procedure di cui alla L.R. 27/06.

**VISTO** il D.Lgs 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto: “*Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*” e successive modifiche;

**VISTO** il D.M. 03.08.2005 “*Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica*” e successive modifiche;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – Legge Finanziaria 2007*” che, all'art. 1, comma 184, lett. c), ha prorogato il termine del 31.12.2006, di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 6 del D.Lgs. 36/03, al 31.12.2007;

**VISTA** la L.R. 9.08. 2006, n. 27 “*Disposizioni in materia ambientale*”, che all'art. 7, comma 3 prevede: “*Le Province, per accertate necessità, tramite accordi tra i soggetti interessati, possono autorizzare il trattamento, il recupero e lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti nella Regione, in impianti localizzati in ambiti territoriali diversi .... Omissis*”;

**PRESO ATTO** che le Province di Teramo e di Chieti, hanno evidenziato difficoltà operative ad applicare le disposizioni di cui all'art. 7, comma 3 della L.R. 9.08.2006, n. 27;

**PRESO ATTO** che la situazione in Provincia di Teramo, permane ancora critica, come già descritto nell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 16.01.2007, pubblicata sul BURA n. 6 del 2.02.2007;

**EVIDENZIATO** che le richieste degli Enti interessati sono riferibili a tipologie di rifiuti classificati ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. rifiuti urbani e/o assimilati agli stessi e sono conferibili in impianti di smaltimento, classificati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs.36/03, come “*discariche per rifiuti non pericolosi*”, anche previo trattamento in impianti mobili autorizzati ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per le quantità riportate in tabella;

Tab.1 – Quadro riassuntivo.

<b>Comuni interessati</b>	<b>CER</b>	<b>ATO di provenienza</b>	<b>Impianto di smaltimento</b>	<b>t/g</b>
Comuni del Consorzio MO.TE. Ambiente SpA di Teramo (già CO.R.S.U.): Basciano, Canzano, Castellalto, Castel Castagna, Cellino Attanasio, Cermignano, Crognaleto, Fano Adriano, Montorio al Vomano, Penna S. Andrea, Pietracamela.	200301 191212*	TE	Discarica “ <i>Casoni</i> ” ATO - CH	50
<b>Totale</b>				<b>50</b>

\* CER in caso di trattamento dei rifiuti urbani.

**VISTA** l'autorizzazione regionale DN/3 16 del 9.02.2007, rilasciata alla Società TE.AM. SpA, relativa a: *“Autorizzazione in via definitiva di un impianto mobile trituratore primario Vecoplan Tornado II, matricola n. 7773 010 del 2005 per il trattamento di rifiuti non pericolosi”*, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e sm.i., in località “Carapollo” - Comune di Teramo;

**CONSIDERATO** che la situazione di criticità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani che si è venuta a creare, per i motivi sopra illustrati, ha causato l'impossibilità di provvedere al loro corretto smaltimento nell'ambito della Provincia di Teramo;

**CONSIDERATO** che la Regione Abruzzo, valutando la già critica situazione nel settore della gestione dei rifiuti, ulteriormente aggravatasi in Provincia di Teramo, per le situazioni sopra accennate, al fine di consentire un miglior coordinamento delle attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani nel territorio regionale e favorire sinergie cooperative tra Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi, ha provveduto ad approvare la **DGR n. 1089 del 04.11.2005**, recante specifiche direttive, ispirate a principi di solidale cooperazione e responsabilità condivisa tra tutti i soggetti interessati (Province, Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, gestori impianti, ..etc), al fine di superare le gravi difficoltà operative;

**RITENUTO** di dover emettere un'ordinanza regionale ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e dell'art. 31, comma 1, lett. a) della L.R.83/00 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, per le vie brevi, data l'urgenza, ha provveduto preliminarmente a consultare:

1. il Sindaco del Comune di Chieti, per avere la disponibilità a ricevere un ulteriore quantitativo di rifiuti urbani presso la discarica “Casoni”, ubicata nel Comune di Chieti, rifiuti provenienti dai Comuni della Provincia di Teramo che originariamente conferivano nella discarica “Colle Coccu”, ubicata nel Comune di Castellalto (TE);
2. il gestore della discarica “Casoni”, ubicata nel Comune di Chieti, la Ditta DECO SpA;
3. le Province di Chieti e Teramo, per il necessario coordinamento delle attività connesse con l'organizzazione dei servizi di raccolta, smaltimento e/o recupero;
4. la Società MOntagne TERamane e Ambiente SpA - MO.TE. Ambiente SpA di Teramo (già CO.R.S.U.);

**RICHIAMATA** la L.R. 16.06.2006, n. 17 *“Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”*, pubblicata sul BURA n. 37 del 7.07.2006 recante le nuove disposizioni inerenti l'applicazione del tributo speciale (ecotassa), per i rifiuti conferiti agli impianti di smaltimento, a partire dal 1° gennaio 2007;

**CONSIDERATO** che l'impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi ubicato in località “Casoni” nel Comune di Chieti, individuato nello specifico, presenta sufficienti disponibilità volumetriche per ricevere, temporaneamente, i rifiuti da ambiti territoriali diversi;

**RITENUTO** di individuare nel 1° comma dell'art. 13 della predetta L.R.83/00 e s.m.i., la norma che, ai sensi del presente atto, si intende derogare, in quanto l'utilizzazione degli impianti presenti nella Regione, regolarmente autorizzati ed in esercizio, nei limiti e prescrizioni imposti dalle rispettive autorizzazioni rilasciate dalla Regione, non comporta il ricorso a forme speciali di gestione dei rifiuti urbani che determinino pregiudizio per la salute pubblica e per l'ambiente;

**RITENUTO** di accogliere favorevolmente le richieste formulate dalla Società MOntagne TERamane e Ambiente SpA di Teramo (già CO.R.S.U.), nonché dalla Provincia di Teramo, con le note sopra citate;

**DATO ATTO** che la Provincia di Teramo ha espresso, con nota prot.n. 354 del 15.01.2007, parere tecnico favorevole al conferimento dei rifiuti urbani interessati dal presente provvedimento, in un ambito territoriale diverso, ai sensi dell'art. 191, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 191, comma 3 del D.Lgs. 152/06 (*non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale*);

## ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di **PROVVEDERE**, in deroga a quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della L.R.28.4.2000, n. 83, affinché i rifiuti urbani indifferenziati (CER 20 03 01) e/o trattati (CER 19 12 12) presso l'impianto di trattamento della TE.AM SpA, ubicato in località "Carapollo", autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. DN3/16 del 9.02.2007, dei Comuni riportati in Tab. 1 (e/o per loro conto: la Società TE.AM. e/o i soggetti gestori dei servizi d'igiene urbana), per un quantitativo complessivo di circa **50 t/g**; siano smaltiti nella discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località "Casoni", nel Comune di Chieti; nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell'impianto di destinazione finale dei rifiuti;

Tab.1 - Quadro riassuntivo dei Comuni per il conferimento di rifiuti urbani fuori ATO.

Comuni interessati	CER	ATO di provenienza	Impianto di smaltimento	t/g
Comuni del Comprensorio MONTagne TERamane e Ambiente SpA - MO.TE. Ambiente SpA di Teramo (già CO.R.S.U.): Basciano, Canzano, Castellalto, Castel Castagna, Cellino Attanasio, Cermignano, Crognaleto, Fano Adriano, Montorio al Vomano, Penna S. Andrea, Pietracamela.	200301 191212*	TE	Discarica "Casoni" ATO - CH	50* *
<b>Totale</b>				<b>50</b>

\* CER in caso di trattamento dei rifiuti urbani.

\*\* Media giornaliera (*la media giornaliera è calcolata sull'intero periodo di vigenza dell'ordinanza e sono tollerati eventuali scostamenti del 5% sui quantitativi complessivi, comunicati alla Regione dai soggetti gestori degli impianti*).

2. di **STABILIRE** che le presenti disposizioni, costituiscono, la 2<sup>a</sup> reiterazione dell'Ordinanza regionale iniziale n. 3 del 17.07.2006, con le necessarie modifiche, limitatamente ai Comuni indicati nella Tab. 1 ed hanno validità temporale di mesi **6** (sei), dalla data di emissione del provvedimento, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. di **RICHIAMARE** i soggetti interessati dalla presente disposizione, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell'ambiente, riservandosi di adottare i provvedimenti previsti dall'art. 191, comma 2 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., per promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio ed il corretto smaltimento dei rifiuti;
4. di **RIMANDARE** ad accordi tra le parti interessate per:
  - la definizione delle "modalità operative" relative alle attività di raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno onerose;
  - la definizione delle "tariffe di conferimento" dei rifiuti agli impianti di trattamento e/o smaltimento che, in ogni caso, non devono discostarsi da quelle già in vigore all'atto dell'emissione della presente ordinanza. A tal fine, entro 7 giorni dall'emanazione della presente ordinanza, il gestore dell'impianto di smaltimento dovrà comunicare alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province interessate, le tariffe di conferimento applicate. Eventuali modifiche delle tariffe di conferimento agli impianti interessati, devono essere preliminarmente motivate, documentate ed inviate alla Regione per l'esame di competenza;

- ogni altro aspetto collegato alla corretta ed efficace gestione delle attività.
5. di **RICHIAMARE** al rispetto delle norme regionali in materia di tributo speciale di cui alla L.R.17/06 nonché al rispetto delle disposizioni del D.M. 03.08.2005 “*Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica*” e s.m.i. e della **DGR 24.02.2007, n. 169** in materia di ammissibilità dei rifiuti trattati classificati, ai sensi della Direttiva 9 aprile 2002, con il CER 191212;
  6. di **PRESCRIVERE** il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (*Catasto dei rifiuti - MUD*), dall’art. 190 (*Registro di carico e scarico*) e dall’art. 193 (*Trasporto dei rifiuti*) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152, nonché delle disposizioni di cui alla **DGR n. 1399 del 29.11.2006** in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati;
  7. di **PRESCRIVERE** alle Province, l’effettuazione di un rigoroso controllo delle attività e la verifica, con apposite relazioni trimestrali da rimettere al competente Servizio della Regione, delle disposizioni di cui al presente provvedimento ed in caso di inosservanza delle stesse, perché provvedano a segnalarle tempestivamente per l’adozione dei conseguenti provvedimenti;
  8. di **PRESCRIVERE** con il presente provvedimento:
    - a. l’immediato **potenziamento dei servizi di raccolta differenziata**, in particolare delle frazioni organiche costituite dai flussi provenienti dai nuclei domestici e dalle grandi utenze, come già previsto dall’art. 7, comma 8 della L.R. 9.08.2006, n. 27 (BURA n. 46 Ordinario del 30.08.2006);
    - b. la presentazione obbligatoria, entro 30 gg. dalla data di emanazione della presente ordinanza, di un **cronoprogramma** alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, che individui le iniziative e le misure da adottare per garantire il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’art. 1, comma 1108 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
    - c. la **rendicontazione** obbligatoria alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, entro 90 gg. e, successivamente, entro 180 gg dalla data di emissione della presente ordinanza, dei maggiori risultati di RD conseguiti nel rispetto del cronoprogramma di cui al punto b).
  9. di **TRASMETTERE** da parte del Servizio Gestione Rifiuti, copia del presente provvedimento alle Province di Chieti e Teramo, alla Società MONTAGNE TERAMANE e Ambiente SpA - MO.TE. Ambiente SpA di Teramo, al Comune di Chieti, al gestore dell’impianto di smaltimento “*Casoni*” Ditta DECO SpA, alla Società TE.AM SpA di Teramo, alla Direzione Centrale dell’ARTA ed ai Dipartimenti Provinciali dell’ARTA territorialmente competenti (Chieti e Teramo);
  10. di **DEMANDARE** alla Provincia di Teramo, il compito di comunicare il presente provvedimento ai Comuni interessati ed informare tempestivamente gli stessi per gli adempimenti conseguenti;
  11. di **TRASMETTERE**, altresì, copia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero della Salute, al Ministero delle attività produttive;
  12. di **PUBBLICARE** integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

**Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nel B.U.R.A.**

**Il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti**

**Il Direttore Regionale**

(Dott. Franco Gerardini)

**Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia**  
(Arch. Antonio Sorgi)

**Il Componente la Giunta**  
(Ing. Franco CARAMANICO)

**Il Presidente della Giunta Regionale**  
(On. Ottaviano DEL TURCO)